



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE
CONDANNATE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI EMIRATI
ARABI UNITI, FATTO A DUBAI L'8 MARZO 2022

Art. 18 (Trattato)

DI SPECIALITA'

La persona condannata, che e' stata trasferita a norma all'Articolo 17, non e' perseguita, ne' sottoposta a processo o detenuta nello Stato di esecuzione al fine di eseguire una condanna o misura cautelare, ne' sottoposta ad altra restrizione della liberta' personale, per un reato commesso prima del suo trasferimento, diverso da quello che per il quale il trasferimento stesso e' stato effettuato, tranne nei casi in cui la persona condannata, pur avendone avuto la possibilita', non ha lasciato il territorio dello Stato di esecuzione nei quarantacinque (45) giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva o vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato.

Versione in vigore dal 26 marzo 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022
Estremi	Legge 11 marzo 2025, n. 32
Partizione	Trattato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-32-2025/trattato-art-18>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it